



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Forno, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 05 luglio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti interessate alla situazione occupazionale di **ROBINTUR SPA**, per procedere all'esperimento della procedura di esame congiunto, di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Tina Giglio e Marco Ricchetti, assistiti da Licia Bonaveri di LEGACOOB Bologna;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Greco Golinelli, in forza di delega agli atti del Ministero;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Marco Marroni.

PREMESSO CHE

- la Società in oggetto con nota trasmessa in data 11.06.12 (prot. 12970) ha presentato istanza per l'espletamento della procedura di cui in epigrafe, per la cessazione di attività di n.5 agenzie di viaggio ed per il ricorso al trattamento di Cigs per crisi aziendale con riguardo all'intero personale impiegato nelle restanti 38 unità operative;
- questo Ministero ha, pertanto, convocato con nota del 25.06.12 (prot. 13996) le Parti interessate alla riunione odierna;
- in esito al presente incontro, le Parti, dopo essersi confrontate in ordine alla situazione occupazionale aziendale - che continua a risentire dell'ulteriore peggioramento della situazione generale di mercato e da ultimo delle conseguenze del sisma che ha colpito l'Emilia Romagna - hanno convenuto sulla necessità di fruire di un percorso di CIGS per crisi aziendale per cessazione di attività, in un arco di tempo di 24 mesi, per le agenzie in chiusura, e del trattamento di Cigs per crisi aziendale con riguardo al restante personale in carico alla Società. A tal riguardo l'Azienda dichiara che procederà all'interruzione anticipata, alla data del 31.07.12, del Contratto di solidarietà difensivo attualmente in essere per l'intero personale in forza.

VISTO

che la Società in oggetto è inquadrata ai fini previdenziali come agenzia di viaggio e turismo ed occupa alle proprie dipendenze un organico complessivo di n. 223 lavoratori

CONSIDERATO

l'art.19, comma 11, D.L. del 29.11.2008, n.185, convertito in L. n.2/2009, prorogato per il 2012 dall'art. 33, co. 23 della L. 183/11 (Legge di stabilità 2012), il quale prevede la possibilità di concedere trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità anche ai dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti, nel limite di spesa fissato a carico del Fondo per l'Occupazione.

VISTO

l'art. 3, co. 1 L. 28.06.2012, n. 92 che prevede a far data dal 01 gennaio 2013 l'estensione delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti.

CONSIDERATO

l'art. 33, comma 23, della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) che ha rifinanziato gli interventi previsti dal D.L. 5.10.2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla Legge 3.12.2004 n. 291 e ss.mm.ii., ai sensi del quale è prevista, nel caso di cessazione di attività, la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale per un periodo di dodici mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi con la predisposizione di un piano biennale che preveda gli interventi da adottare nel corso del periodo di riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali.

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CESSAZIONE PARZIALE DI ATTIVITA'.

- a) La Società presenterà - al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e passive del lavoro - istanza di concessione del trattamento di **CIGS per cessazione parziale di attività** - ai sensi della normativa suindicata - per la durata di **24 mesi**, a decorrere dal 01.08.2012, con riguardo ad un numero massimo di **16 lavoratori**, pari all'intero organico aziendale in forza alle agenzie di Porto D'Ascoli (AP) n. 4 lavoratori, Rimini (RN) n. 4 lavoratori, Pieve di Cento (BO) n. 2 lavoratori, Castelfranco Emilia (MO) n. 3 lavoratori e Surbo (LE) n. 3 lavoratori.
- b) I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi in **CIGS sino ad un massimo delle zero ore**, a fronte della progressiva chiusura delle relative agenzie. Le Parti concordano, altresì, che troverà equa applicazione il criterio della rotazione nell'ambito delle singole agenzie per i residui di attività sino alla chiusura delle stesse.
- c) La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
- d) Con riguardo al **Piano di gestione degli esuberanti**, da attuarsi nel corso dei 24 mesi di CIGS, l'Azienda si impegna a favorire la ricollocazione dei lavoratori presso altre realtà aziendali; ad attivare percorsi di formazione/riqualificazione professionale predisposti dai competenti Enti territoriali; ad incentivare iniziative di autoimprenditorialità.

La Società si impegna ad attuare il Piano di gestione degli esuberanti suindicato. Le Parti concordano che le misure citate siano idonee a consentire, entro il termine dei primi dodici mesi di CIGS (dal 01.08.12 al

31.07.13) la gestione positiva di almeno il 30 % del personale dichiarato in esubero (pari a 5 lavoratori). Le Parti prendono atto che il raggiungimento di tale risultato è requisito indispensabile per l'accesso al secondo anno di intervento di CIGS. La Società prevede, inoltre, che gli strumenti sopra individuati potranno consentire, nel corso degli ulteriori 12 mesi di CIGS (dal 01.08.13 al 31.07.14), la gestione dei lavoratori ancora in esubero.

Le Parti prendono atto, altresì, che la concessione del trattamento di Cigs per il 2013 è subordinata alla proroga per tale annualità di quanto disposto dall'art. 19, co. 15, D.L. del 29.11.2008, n.185, convertito in L. n.2/2009.

2. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CRISI AZIENDALE CON CONTINUAZIONE DI ATTIVITA'.

- e) La Società presenterà, altresì, istanza, per la concessione del trattamento di **CIGS per crisi aziendale**, ai sensi dell'art. 1 legge 223/91, con riguardo ad un **numero massimo di 204 lavoratori**, pari all'intero organico in forza presso le restanti 38 unità operative, a decorrere dal 01.08.2012, per la durata di 12 mesi.
- f) I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi in **Cigs** con equa applicazione della **rotazione** tenuto conto della fungibilità delle mansioni svolte dai lavoratori, nell'ambito delle singole unità operative.
- g) La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
- h) Troverà applicazione il **Piano di gestione degli esuberanti** indicato del precedente punto d).


Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

Le Parti convengono di incontrarsi periodicamente in sede territoriale su richiesta di una delle parti stesse, al fine di verificare l'attuazione del presente accordo, con particolare riferimento al Piano di gestione degli esuberanti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.


ROBINTUR SPA



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISA



UILTUCS UIL



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

